



TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 669*duodecies* c.p.c. presentato da M****, C**** e C****, con l'Avv. *

nei confronti di
M**** e M****, con l'Avv. *,
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di rito avanzate dalla difesa delle convenute, tutte infondate e da rigettare.

IL CASO.it

Quanto alla eccepita incompetenza del giudice adito (prima eccezione in ordine logico, poiché la verifica della competenza del giudice è preliminare a qualsiasi altra questione, anche di rito, atteso che in caso di incompetenza il giudice non può pronunciarsi sulla domanda), si rileva innanzi tutto come non si tratti di vera e propria competenza in senso tecnico, dato che tale nozione riguarda la suddivisione delle cause tra diversi uffici giudiziari, mentre laddove, come nel caso di specie – essendo pacifica e non contestabile la competenza del Tribunale di Piacenza, che ha emanato il provvedimento possessorio di cui si chiede l'attuazione – si discuta se il ricorso debba essere trattato dal giudice monocratico di primo grado o dal collegio che si è pronunciato in sede di reclamo, siamo piuttosto di fronte ad una questione di distribuzione degli affari interna allo stesso ufficio, che potrebbe determinare soltanto una rimessione del fascicolo al Presidente, per la corretta designazione del giudice cui spetta la trattazione del ricorso.

Il problema sollevato dalla difesa convenuta nasce dalla dizione letterale della norma di riferimento (art. 669*duodecies* c.p.c.), secondo la quale l'attuazione dei provvedimenti cautelari si volge «sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento», sicché nel non infrequente caso in cui sul provvedimento emesso in prima istanza vi sia stato reclamo e

pronuncia del collegio in fase di gravame, si è posta la questione dell'individuazione del giudice a cui spetti la fase di (eventuale) attuazione.

In giurisprudenza si registrano soluzioni contrastanti, tra chi ritiene che la competenza spetti sempre e comunque al giudice di prime cure (Tribunale Ravenna, 25/07/2006, in *Lavoro nella giur. (Il)* 2006, 10, 100; Tribunale Napoli, 5/02/2003 in *Giust. Civ.* 2004, I, 1091; Tribunale Piacenza, 30/12/1997, in *Arch. Civ.* 1998, 443; Tribunale Venezia, 5/07/1997, in *Foro It.* 1999, I, 1668; Pretura Trani, 5/12/1995, in *Giur. Merito* 1996, 917), chi, al contrario, opta per la competenza del collegio, ogni qual volta il provvedimento sia stato reclamato ed a prescindere dall'esito del reclamo (così Pretura Latina, 14/01/1999, in *Foro It.* 1999, I, 1669) – e chi, con una posizione, per così dire, intermedia, distingue a seconda che il reclamo abbia confermato o meno il provvedimento impugnato, sostenendo che, nel primo caso (rigetto del reclamo e conferma dell'ordinanza emessa in primo grado),

resta competente il giudice di prima istanza, mentre, ove a seguito del rigetto del ricorso, questo sia stato accolto con emissione di provvedimento cautelare da parte del collegio, è quest'ultimo ad essere competente anche sull'attuazione (Tribunale Parma, 2/04/2005, in *Giur. It.* 2006, 809; Tribunale Lucca, 2/10/2000, in *Giust. Civ.* 2001, I, 231; Tribunale Perugia, 23/10/1998, in *Rass. giur. umbra* 1999, 98).

La soluzione preferibile è proprio quest'ultima, non solo perché è più aderente al dettato legislativo (“giudice che ha emanato il provvedimento” è l'organo che ha emesso la pronuncia che in concreto reca il contenuto precettivo che si vuole portare ad esecuzione e non quello che ha eventualmente confermato tale pronuncia, senza modificarlo in alcun modo), ma anche perché più coerente con la *ratio* della norma, la quale, in ragione delle esigenze di celerità e snellezza cui è ispirata la stessa procedura sommaria, vuole garantire tali esigenze anche (ed a maggior ragione) per la fase esecutiva della medesima procedura, il che viene assicurato affidando tale fase al giudice che già conosce bene il contenuto dell'ordinanza da attuare, le sue motivazioni e le problematiche sottese e che è quindi in grado di darvi esecuzione con maggior rapidità ed efficacia.

Passando alla seconda questione in ordine logico-giuridico, quella della eccezione inammissibilità del ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. per l'attuazione di un provvedimento di reintegra nel possesso, la stessa contrasta con la giurisprudenza ormai pacifica, secondo la quale, per l'attuazione dei provvedimenti cautelari e possessori, non essendo esperibili le ordinarie forme di esecuzione previste per le sentenze, si deve utilizzare il procedimento qui correttamente instaurato (Cass. sez. 2, n. 16220 del 16/06/2008; sez. 3, n. 6621 del

12/03/2008 e n. 481 del 15/01/2003); né vale a contrastare tale interpretazione, l'osservazione che l'art. 669*quaterdecies* c.p.c., nel definire l'ambito di applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme, non menzioni i procedimenti possessori, poiché tale omissione è colmata dal richiamo contenuto nell'art. 703 c.p.c., secondo cui a tali procedimenti sono applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 669*bis* e seguenti.

E non può esserci dubbio sulla compatibilità della norma dell'art. 669*duodecies* c.p.c. con il procedimento possessorio, in ragione di quanto detto sopra sulle esigenze di snellezza ed accelerazione della procedura, che risulterebbero invece frustrate, ove si accedesse alla procedura ordinaria per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare.

Infine, con riferimento alla eccepita tardività della notifica alle convenute del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non può che rilevarsi come il termine per la notifica assegnato dal giudice non è perentorio (in quanto non previsto espressamente dalla legge come tale, v. art. 152 c.p.c.) e come, nella procedura di attuazione dell'ordinanza possessoria, non sono previsti termini minimi a difesa della parte convenuta; il termine che il giudice fissa al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, con un certo anticipo rispetto alla data dell'udienza, serve dunque a garantire uno spazio di difesa alla controparte (garanzia da contemperare con le esigenze di celerità ed urgenza dell'attuazione) e la sua violazione non può certo comportare l'improcedibilità del ricorso o la sua estinzione, ma può, al più, ove eccepita, dare diritto alla convenuta ad ottenere un termine a salvaguardia del proprio diritto di difesa. Nel caso di specie tale termine è stato concesso, poiché, visto il ritardo (di un solo giorno) con cui la notifica del ricorso e del decreto è stata ricevuta dalle convenute, all'udienza del 3.12.2010, si è concesso un rinvio al 7.12.2010, così ripristinando in pieno l'originario termine a difesa concesso dal giudice.

Sempre in via preliminare, si deve precisare che, stante la funzione del presente ricorso, il suo oggetto deve essere limitato alla verifica della ottemperanza al provvedimento interdittale da parte delle convenute intimete (inottemperanza nella specie pacifica, visto anche che lo stesso contenuto della loro difesa implica la persistente volontà di non adempiere) ed alla individuazione delle modalità per darvi migliore attuazione; ne consegue che in questa sede non possono in alcun modo essere fatte valere, eccepite od esaminate questioni attinenti al merito del ricorso e del provvedimento e, più in generale, al suo contenuto, nel senso che quest'ultimo deve essere tenuto fermo, non potendosi trasformare la presente procedura in un ulteriore mezzo di impugnazione dell'ordinanza cautelare, poiché altrimenti si verrebbero ad

eludere i termini perentori previsti dalla legge per il reclamo avverso tali ordinanze; in particolare, se è vero che i provvedimenti possessori resi all'esito della fase sommaria non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicato, essendo revocabili e modificabili, è pur vero che tale modificabilità e revocabilità non è assoluta, ma è possibile soltanto in sede di giudizio di merito possessorio, oppure per fatti sopravvenuti (o anteriori, ma conosciuti successivamente), ma, in tale ultimo caso, si deve fare ricorso alla procedura di cui all'art. 669decies c.p.c..

In base a tali considerazioni risultano pertanto del tutto prive di rilievo ed inammissibili in questa sede le contestazioni relative al merito del ricorso (addirittura, la difesa convenuta, continua a contestare l'esistenza del possesso in capo ai ricorrenti), ma anche quelle che – seppure apparentemente riguardanti aspetti tecnici dell'attuazione del provvedimento – mirano in realtà a rimetterne in discussione il contenuto precettivo.

Ci riferiamo alle osservazioni del geologo C.C., di cui alla relazione allegata in atti (doc. 3 parte convenuta), secondo il quale non si potrebbe procedere alla ristrutturazione dell'edificio delle convenute se non previa intercettazione dell'acqua sotterranea; è evidente, infatti, che una simile attività (a prescindere dalla sua necessità o meno), impedirebbe, di fatto, l'esecuzione del provvedimento.

Per gli stessi motivi risulta assolutamente inammissibile ed irrilevante la richiesta della difesa convenuta di nominare un consulente diverso rispetto all'Ing. Ambrosino, che si è occupato delle indagini nella fase di merito, sia perché le motivazioni addotte (asserita contraddittorietà tra le relazioni depositate dal CTU) attengono anch'esse al merito della questione, e sono già state valutate dal giudice, sia perché nominare un consulente diverso, soltanto al fine di porre in essere gli interventi già individuati dal precedente CTU (considerato che non devono né possono essere svolte ulteriori indagini), costituirebbe un'evidente diseconomia processuale (per le medesime ragioni, sopra evidenziate, per cui la legge ha voluto affidare l'attuazione del provvedimento al giudice che lo ha emesso, è opportuno che l'esecuzione di interventi tecnici sia supervisionata dallo stesso consulente che li ha delineati).

Da ultimo è bene precisare che, per tutto quanto sin qui esposto e considerato, in questa fase processuale non può certo darsi spazio alla nomina di consulenti tecnici di parte, appunto perché non deve darsi corso ad ulteriori indagini peritali, ma solo all'esecuzione di un'attività materiale.

In conclusione, deve essere chiaro che in questa sede non è più in discussione il *quid* dell'ordinanza, ma solo il *quomodo*.

Nell'ordinanza in questione, dunque, si ponevano due alternative per la risoluzione del problema – quello di garantire ai ricorrenti il passaggio sullo stradello in contestazione – ovvero, *in primis* l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione entro un termine massimo (individuato nella data del 20.01.2010), oppure, in seconda battuta, il mantenimento dello *status quo ante*, ma con un puntellamento diverso, che consentisse di liberare una parte dello stradello in maniera tale da consentire il transito veicolare.

È evidente che, trascorso ormai ampiamente il termine fissato per la fine dei lavori, l'unica modalità possibile per l'attuazione del provvedimento sia quest'ultima, sicché nessun rilievo possono assumere le osservazioni citate del geologo di parte convenuta, che riguardano, appunto, l'eventuale ristrutturazione dell'edificio. Con riferimento, poi, alle specifiche modalità tecniche mediante le quali realizzare tale soluzione, non ci si può che rimettere a quanto già indicato nella relazione peritale dell'Ing. A. (relazione depositata il

26.11.2008 ed integrazione del 2.04.2009), che le aveva già dettagliatamente indicate.

Trattandosi di interventi che implicano la risoluzione di problemi tecnici, si ritiene opportuno che alla loro attuazione non presieda esclusivamente l'Ufficiale Giudiziario, ma che questi venga affiancato dal CTU, al quale verrà demandato il compito di specificare le modalità tecniche degli interventi, di dirigere i lavori ed al quale si ritiene anche di affidare la scelta dell'impresa che dovrà eseguirli (sentite le parti sul punto, ma senza che un eventuale accordo tra loro sia vincolante per il tecnico, altrimenti si andrebbe incontro all'evidente rischio di stallo). Poiché, come detto, non siamo in presenza di un'attività di consulenza tecnica, ma di un incarico *post causam* di mera esecuzione, non si ritiene necessario fissare un'ulteriore udienza per il conferimento dell'incarico (non dovendosi formulare quesiti, e non essendo possibile, come detto, nominare CTP), ritenendosi sufficiente il presente provvedimento per l'investitura del consulente.

Ovviamente, tutto quanto sin qui detto non vale, invece, per l'attuazione dell'ordinanza, nella parte in cui veniva disposta la rimozione dei veicoli e di altro materiale presente sullo stradello, atteso che, in questo caso, si tratta di una mera attività materiale, per la quale non vi è nessuna "modalità di attuazione" da determinare e che può essere svolta (anzi, avrebbe dovuto già essere svolta) senza alcuna assistenza tecnica, in primo luogo dalle convenute medesime e, in caso di loro inottemperanza, dai ricorrenti, con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, il quale a sua volta, ove non riesca ad ottenere l'adempimento dell'ordine, potrà avvalersi della forza pubblica, sotto la sua responsabilità, come concessogli dalla legge (cfr. artt. 513 e 613 c.p.c.), senza bisogno di alcuna ulteriore autorizzazione del giudice.

Le spese del presente procedimento devono essere poste a carico delle convenute soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota; resta inteso che – come già disposto nell'ordinanza interdittale – tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a spese delle convenute, così come a loro carico verranno posti gli onorari e le spese eventualmente richiesti e liquidati al CTU per l'ulteriore attività svolta.

P.Q.M.

Visto l'art. 669*duodecies* c.p.c.,

– dispone l'attuazione dell'ordinanza di reintegra, emessa dal Tribunale di Piacenza in data 22.12.2009, nel procedimento iscritto al N.R.G. 850/08, mediante la sostituzione dell'attuale puntellamento dell'edificio delle convenute, con uno diverso che consenta il transito veicolare sullo stradello, con le specifiche modalità tecniche già descritte nella consulenza tecnica

dell'Ing. S.A. depositata il 26.11.2008 e nella successiva integrazione del 2.04.2009;

– autorizza i ricorrenti a procedere direttamente agli interventi sopra indicati, a spese delle convenute, con l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario e nominando l'Ing. S.A. per la direzione dei lavori e la scelta dell'impresa che dovrà eseguirli;

– quanto all'attuazione dell'ordine di rimozione di veicoli o altri ostacoli presenti sullo stradello, dispone la sua esecuzione immediata a cura dell'Ufficiale Giudiziario, eventualmente assistito, ove ve ne sia bisogno, dalla Forza Pubblica;

– condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese della presente procedura, liquidate in € 1.500,00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

– dispone che le spese del CTU ove liquidate, vengano poste a carico delle convenute, in solido tra loro;

– dichiara chiuso l'incombente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al consulente tecnico.

Così deciso in Piacenza, in data 13 febbraio 2011.

Il Giudice

Dr. Mario Coderoni